



MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI
AFFARI FINANZIARI

*Ufficio per i rapporti istituzionali esterni, per le gestioni amministrative speciali
e per gli affari fiscali e doganali in ambito nazionale ed internazionale*



Direttiva
APPLICAZIONE DELL'ACCISA
SU COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO
DESTINATI AGLI ALLOGGI DI SERVIZIO
2025

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA



ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo la presente Direttiva “Applicazione dell’accisa su combustibili per riscaldamento destinati agli alloggi di servizio”.

Con tale Direttiva – che è stata sottoposta altresì alla disamina favorevole dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - l’Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari intende riprendere le previsioni normative vigenti in materia volte all’applicazione del beneficio dell’accisa agevolata/aliquota zero sul consumo dei combustibili per riscaldamento da parte dei soggetti che ne hanno diritto in quanto utenti di determinate tipologie di alloggi di servizio addivenendo, al contempo, ad una uniformità di azione nella fruizione del beneficio, compatibilmente con le diverse peculiarità di ciascuna Forza Armata.

Roma, ¹ 1 FEB. 2025

IL DIRETTORE CENTRALE
Tenente Generale Stefano REGA

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

Sommario

PARTE PRIMA	1
1. GENERALITA'	1
2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	1
PARTE SECONDA	3
1. SOGGETTO E FUNZIONI	3
2. ACCISA SU PRODOTTI ENERGETICI IMPIEGATI DALLE FORZE ARMATE	3
3. TIPOLOGIA DI ALLOGGI DI SERVIZIO	4
4. MODALITA' GESTIONALI DELL'ACCISA AGEVOLATA / AD ALIQUOTA ZERO E ORDINARIA	5
4.1 Accisa agevolata / ad aliquota zero	5
4.2 Accisa ordinaria	6
4.3 Richiesta agevolazione / aliquota zero	6
4.4 Pagamenti indebiti	7
5. USO PROMISCUO	7
5.1 Gestione in situazioni di promiscuità	7
5.2 Esempio di modalità di calcolo delle ripartizioni	8
6. MONITORAGGIO	8
7. CONCLUSIONI	8
ALLEGATO "A"	9
ALLEGATO "B"	10
ALLEGATO "C"	11
ALLEGATO "D"	12
ALLEGATO "E"	14
TABELLA "1"	15
TABELLA "2"	16
TABELLA "3"	18

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

PARTE PRIMA

1. GENERALITA'

L'accisa, imposta dovuta su prodotti energetici, bevande alcoliche, energia elettrica e tabacchi lavorati è un tributo indiretto che viene pagato su singole produzioni e su singoli consumi.

Viene definito "indiretto" in quanto il produttore paga il tributo e si rivale sul consumatore.

Per i prodotti sottoposti ad accisa l'obbligazione sorge al momento della fabbricazione (in deposito fiscale) o dell'importazione, mentre l'accisa è esigibile all'atto dell'immissione in consumo nel territorio nazionale.

Ai fini della presente direttiva assume rilevanza, in particolare, lo specifico caso dell'applicazione dell'accisa ridotta/aliquota zero sui combustibili per riscaldamento destinati a determinate tipologie di alloggi di servizio, che rientra nella più generale previsione di un trattamento fiscale agevolato per i prodotti energetici impiegati dalle Forze Armate nazionali.

A causa della stratificazione normativa tale disciplina particolare è stata più volte rimaneggiata tanto da rendere maggiormente difficoltosa la corretta ed uniforme applicazione dell'agevolazione fiscale in parola in ambito Difesa.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La materia oggetto della presente trattazione è disciplinata dalla normativa sottoelencata:

- D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, "*Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*";
- Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette, nota prot. 7979.96 del 19 dicembre 1996, "*Modalità di applicazione art. 17, comma 1, lett. c, del testo unico delle accise approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 – Oli minerali destinati in esenzione fiscale alle Forze Armate nazionali*";
- Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette, nota prot. 684.97 del 31 gennaio 1997, "*Modalità di applicazione art. 17, comma 1, lett. c, del testo unico delle accise approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 – Oli minerali destinati in esenzione fiscale alle Forze Armate nazionali*";
- Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette, nota prot. 5753.99 del 17 novembre 1999, "*Modalità di applicazione art. 17, comma 1, lett. c, del T.U. accise approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 – Oli minerali destinati in esenzione fiscale alle Forze Armate nazionali – Individuazione delle varie tipologie di alloggi di servizio utilizzati e non per uso istituzionale, per l'ammissione o meno all'esenzione fiscale*";
- Ufficio Centrale del Bilancio e Affari Finanziari, prot. n. BL/UAF/16316/E.3.4 del 28 settembre 1999, "*Modalità di applicazione dell'art. 17, comma 1, lett. c), del T.U. accise, approvato con D.Lgs. del 26 ottobre 1995, n. 504. Oli minerali destinati in esenzione fiscale alle FF.AA. nazionali. Individuazione delle varie tipologie di alloggi di servizio, utilizzati o non per uso istituzionale, per l'ammissione all'esenzione fiscale. – Rettifica –*";

- Agenzia delle Dogane, nota prot. 6120.00 del 12 febbraio 2001, “*Modalità di applicazione art. 17, comma 1, lett. c), del T.U. accise, approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504. Prodotti petroliferi destinati in esenzione fiscale alle Forze Armate Nazionali per usi istituzionali negli alloggi di servizio*”;
- Circolare n. 13/D del 11 aprile 2005 dell’Agenzia delle Dogane, prot. 1337/V/AGT, “*Oli minerali destinati in esenzione fiscale alle Forze Armate nazionali – art. 17, comma 1°, lettera c), del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 – Fornitura del servizio energia in convenzione CONSIP S.p.A.*”;
- L. 24 dicembre 2007, n. 244 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*”, (legge finanziaria 2008);
- Agenzia delle Dogane, prot. 535/V del 25 febbraio 2008, “*Applicazione dell’art. 17 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e punto **16-bis** della Tabella A ad esso allegata – Trattamento fiscale dei prodotti energetici impiegati dalle Forze Armate nazionali – Chiarimenti*”;
- D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, “*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*”;
- D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, “*Codice dell’ordinamento militare*”;
- D.M. 16 gennaio 2013, “*Struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della difesa, in attuazione dell’art. 113, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*”;
- Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, Tabella delle “*Aliquote di imposta vigenti nel settore delle accise*”, Aggiornamento al 1° gennaio 2025;

PARTE SECONDA

1. SOGGETTO E FUNZIONI

L'Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari (BILANDIFE), attraverso la sua articolazione "Ufficio per i rapporti istituzionali esterni, per le gestioni amministrative speciali e per gli affari fiscali e doganali in ambito nazionale e internazionale" (U.Ra.I.E.A.F.), svolge, tra gli altri, il compito di *coordinamento di tutti gli Enti dell'Amministrazione della difesa interessati alle esenzioni dall'IVA e dall'accisa*¹.

2. ACCISA SU PRODOTTI ENERGETICI IMPIEGATI DALLE FORZE ARMATE

L'art. 1, comma 179, lettera b) della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) ha introdotto nella Tabella A, "*Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme prescritte*", del TU accise, il punto **16-bis**, che prevede agevolazioni ed esenzioni per i *prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti*²:

- OMISSIS
- *combustibili per riscaldamento*:
 - Gasolio (€ 21,00 per 1.000 litri);
 - GPL³ (€ 0,00);
 - Gas naturale (€ 11,66 per 1.000 m³).

Trattasi, pertanto, della norma per la quale ai combustibili da riscaldamento destinati agli usi istituzionali o ufficiali, sottoposti ad accisa, si applica la prevista agevolazione.

Di conseguenza, l'accisa deve intendersi agevolata o ad aliquota zero (come riportato dal punto **16-bis** della predetta Tabella, di cui all'art. 1, comma 179, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007) a seconda del tipo di combustibile da riscaldamento utilizzato, quindi:

• gasolio	accisa agevolata
• gas naturale (metano)	accisa agevolata
• GPL	accisa ad aliquota zero

¹D.M. 16 gennaio 2013, "*Struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della difesa, in attuazione dell'art. 113, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*", art. 35, comma 1, lettera b).

² Per **usi consentiti** si intendono gli usi istituzionali o ufficiali. (Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette, prot. 7979.96 del 19 dicembre 1996, "*Modalità di applicazione art. 17, comma 1, lett. c, del testo unico delle accise approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 – Oli minerali destinati in esenzione fiscale alle Forze Armate nazionali*", 3° capoverso).

³ Gas di Petrolio Liquefatti.

3. TIPOLOGIA DI ALLOGGI DI SERVIZIO

Gli alloggi di servizio in uso agli aventi diritto sono considerati a tutti gli effetti infrastrutture militari, ai sensi del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, “*Codice dell’ordinamento militare*”, art. 231, comma 4 (c.d. COM).

Le tipologie di alloggi di servizio sono suddivise fra⁴:

- a) alloggi utilizzati per uso istituzionale:
- alloggi di servizio gratuito per consegnatari e custodi (ASGC);
 - alloggi di servizio connessi all’incarico (ASI - ASIR);
 - alloggi di servizio gratuiti connessi all’incarico (ASGI – Arma CC);
 - alloggi di servizio per personale di passaggio (APP);
 - alloggi di servizio per le esigenze logistiche per personale imbarcato (SLI);
 - alloggi di servizio collettivi (ASC).
- b) alloggi non destinati ad esclusivo uso istituzionale (uso privato):
- alloggi di servizio per temporanea sistemazione (AST);
 - alloggi di servizio in temporanea concessione (ASTC – Arma CC).

Dalla destinazione d’uso delle diverse tipologie di alloggi di servizio discende la puntuale individuazione del tipo di trattamento applicabile al combustibile per riscaldamento e, segnatamente:

- gli alloggi utilizzati per uso istituzionale sono destinatari dell’accisa agevolata;
- gli alloggi utilizzati per uso privato⁵ **non** sono destinatari dell’accisa agevolata;
- gli alloggi utilizzati per “uso promiscuo”⁶ sono destinatari in parte dell’accisa agevolata, con imputazione della spesa di riscaldamento fra gli utenti aventi diritto all’agevolazione e in parte dell’accisa ordinaria, con imputazione della spesa di riscaldamento fra gli utenti non aventi diritto all’agevolazione.

La destinazione dei prodotti agevolati ad usi diversi da quelli ammessi all’agevolazione comporta il recupero dell’accisa dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 3, del T.U. accise nonché l’applicazione delle sanzioni previste dell’art. 40 del medesimo T.U. accise.

⁴ Come si evince dal foglio, prot. n. BL/UAF/16316/E.3.4 del 28 settembre 1999, di BILANDIFE “*Modalità di applicazione dell’art. 17, comma 1. lett. c), del T.U. accise, approvato con D.Lgs. del 26 ottobre 1995, n. 504. Oli minerali destinati in esenzione fiscale alle FF.AA. nazionali. Individuazione delle varie tipologie di alloggi di servizio, utilizzati o non per uso istituzionale, per l’ammissione all’esenzione fiscale. – Rettifica –*”, quale verbale della riunione tenutasi presso BILANDIFE in data 13 gennaio 1999, rettificato a seguito di specifico approfondimento, in data 23 settembre 1999.

⁵ Per **uso privato**, e quindi non ammesso all’agevolazione, si intende quello per il quale le norme non consentono l’applicazione dell’agevolazione/aliquota zero. Rientra in tale tipologia anche l’utilizzo di qualsiasi tipo di alloggio per il quale si sia verificata la perdita del titolo (cessazione, decadenza, revoca anticipata), utilizzo cosiddetto *sine titolo*.

⁶ Per **uso promiscuo** si intende la destinazione del prodotto che viene utilizzato sia per fini istituzionali (uffici, circoli, alloggi vuoti anche quando inseriti in complessi non prettamente militari, alloggi destinatari dell’agevolazione dell’accisa), sia per usi privati negli alloggi di servizio per i quali il combustibile è sottoposto ad accisa ordinaria (AST, ASTC).

4. MODALITA' GESTIONALI DELL'ACCISA AGEVOLATA / AD ALIQUOTA ZERO E ORDINARIA

4.1 Accisa agevolata / ad aliquota zero

L'accisa agevolata / ad aliquota zero trova applicazione (come da Tabella A, punto **16-bis**, TU accise) per gli alloggi: ASGC, ASI, ASIR, ASGI, APP, SLI, ASC, di cui al punto 3, lettera a), essendo gli stessi destinati ad uso istituzionale.

In particolare, circa le modalità gestionali-amministrative si specifica quanto di seguito indicato:

ACCISA AGEVOLATA / AD ALIQUOTA ZERO PER SPESE DI RISCALDAMENTO				
TIPOLOGIA ALLOGGI	IMPUTAZIONE	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPIANTO CENTRALIZZATO	IMPIANTO AUTONOMO
ASGC	A carico dell'AD	Spese di riscaldamento (ed eventuali altri servizi necessari, come per esempio la manutenzione e la revisione della caldaia). <i>(art. 280, c. 5, COM)</i>	L'AD dovrà chiedere al venditore l'applicazione dell'agevolazione in fase di sottoscrizione del contratto. Vds par. 4.3. Qualora non ancora fatto si dovrà chiedere il rimborso, per il periodo consentito, se l'accisa finora è stata indebitamente pagata finché non sarà esecutivo il nuovo contratto ad accisa agevolata. Vds par. 4.4.	L'AD/concessionario dovrà chiedere al venditore l'applicazione dell'agevolazione in fase di sottoscrizione del contratto. Vds par. 4.3. Qualora non ancora fatto si dovrà chiedere il rimborso, per il periodo consentito, se l'accisa finora è stata indebitamente pagata finché non sarà esecutivo il nuovo contratto ad accisa agevolata. Vds par. 4.4.
ASIR		Soltanto le spese per il riscaldamento per i locali di rappresentanza. <i>(art. 282, c. 2, COM)</i> Le spese per il riscaldamento dell'alloggio seguono le regole che si applicano all'ASI.		
ASI ASGI	A carico degli utenti	Spese di riscaldamento (ed eventuali altri servizi necessari, come per esempio la manutenzione e la revisione della caldaia). <i>(art. 288, c. 1, COM; art. 296, c. 1, COM)</i>	Ripartizione della spesa fra i concessionari. Per poter beneficiare dell'agevolazione è necessario che il fiduciario / rappresentante / responsabile del fabbricato alloggi avanzi richiesta al venditore. Vds par. 4.3. Qualora non ancora fatto si dovrà chiedere il rimborso, per il periodo consentito, se l'accisa finora è stata indebitamente pagata finché non sarà esecutivo il nuovo contratto ad accisa agevolata. Vds par. 4.4.	Il concessionario ha autonomia di contrattazione con il venditore desiderato.

ACCISA AGEVOLATA / ALIQUOTA ZERO PER SPESE DI RISCALDAMENTO				
TIPOLOGIA ALLOGGI	IMPUTAZIONE	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPIANTO CENTRALIZZATO	IMPIANTO AUTONOMO
APP SLI	Quota a carico degli utenti	Pagamento di una retta giornaliera commisurata al costo dei servizi che include le spese di riscaldamento. (art. 337, c. 1, TUOM)	L'AD dovrà chiedere al venditore l'applicazione dell'agevolazione in fase di sottoscrizione del contratto. Vds par. 4.3.	
ASC		Pagamento di una quota forfettaria quale corrispettivo dei servizi collegati al normale uso dell'alloggio. (art. 337, c. 2, TUOM)		

4.2 Accisa ordinaria

Le agevolazioni/riduzioni di accisa **non** trovano applicazione relativamente agli alloggi: AST e ASTC, di cui al punto 3, lettera b), in quanto trattasi di tipologie di alloggi non destinati esclusivamente ad uso istituzionale.

Per tale tipologia di alloggi si specificano di seguito le relative modalità gestionali-amministrative:

ACCISA ORDINARIA PER SPESE DI RISCALDAMENTO				
TIPOLOGIA ALLOGGI	IMPUTAZIONE	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPIANTO CENTRALIZZATO	IMPIANTO AUTONOMO
AST	A carico degli utenti	Spese di riscaldamento (ed eventuali altri servizi necessari, come per esempio la manutenzione e la revisione della caldaia). (art. 288, c. 1, COM)	Ripartizione della spesa fra i concessionari, senza agevolazioni dall'accisa.	Il concessionario ha autonomia di contrattazione con il venditore desiderato, senza diritto alla richiesta di agevolazione dall'accisa.
ASTC		Spese per il riscaldamento e quelle per eventuali altri servizi necessari. (art. 296, c. 1, COM)		

4.3 Richiesta agevolazione / aliquota zero

Le richieste di riduzione di imposta/aliquota zero, redatte in conformità all'Allegato "E", devono essere accompagnate dalla dichiarazione del Comando di appartenenza (Allegato "D").

4.4 Pagamenti indebiti

Nel caso in cui l'accisa sia stata indebitamente pagata, oppure pagata con aliquota intera anziché ridotta, il contraente (AD - fiduciario / singolo utente) dovrà/potrà chiedere il rimborso previsto rivolgendosi direttamente alla propria azienda fornitrice dell'erogazione⁷.

Contestualmente il contraente (AD - fiduciario / singolo utente) dovrà/potrà richiedere la modifica dei contratti in essere che non prevedono l'applicazione dell'agevolazione.

5. USO PROMISCOUO

5.1 Gestione in situazioni di promiscuità

In presenza di impianti di riscaldamento centralizzati, nella situazione in cui vi sia promiscuità circa la tipologia di alloggi e di utenti (beneficiari dell'agevolazione e non destinatari dell'agevolazione), si dovrà preventivamente segnalare al venditore, sulla base delle tabelle millesimali, la percentuale dei consumi sui quali applicare l'accisa ridotta / ad aliquota zero (agevolazione per prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti) e la percentuale dei consumi sui quali applicare l'accisa ordinaria (usi civili di tipo privato)⁸.

Quest'ultima tipologia di consumi dovrà necessariamente comprendere i concessionari *sine titulo* e i concessionari AST/ASTC, i quali sono tenuti inoltre al pagamento della correlata addizionale regionale (ove dovuta), oltre che al pagamento dell'IVA.

La fatturazione dei consumi registrati, sulla base della segnalazione sopra indicata, dovrà esporre separatamente i conteggi relativi alla percentuale su cui applicare l'accisa ridotta / ad aliquota zero e la percentuale su cui applicare l'accisa ordinaria, al fine di consentire il riparto rispettivamente fra i condomini aventi diritto all'agevolazione e i condomini non aventi diritto a tale beneficio. La segnalazione relativa alla percentuale dei consumi dovrà essere oggetto di aggiornamento ogni qualvolta si verifichi una variazione che comporti una diversa suddivisione della quota da destinare all'accisa ridotta / ad aliquota zero e all'accisa ordinaria.

Al fine di poter fornire alcuni esempi/riferimenti pratici sono state predisposte le specifiche Tabelle 1, 2 e 3 alla fine della presente direttiva.

⁷ A tal proposito, si rammenta che, a propria volta, il soggetto obbligato (in specie, il venditore) può richiedere il rimborso dell'accisa **entro due anni**, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/95.

⁸ In merito, la Circolare del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette, prot. 7979.96 del 19 dicembre 1996, "Modalità di applicazione art. 17, comma 1, lett. c, del testo unico delle accise approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 – Oli minerali destinati in esenzione fiscale alle Forze Armate nazionali" riporta che: Per la fornitura di gas metano per uso combustione in esenzione d'imposta, l'organismo interessato presenta formale dichiarazione, in duplice esemplare, all'Azienda erogatrice, con l'indicazione delle utenze adibite agli usi ammessi all'esenzione e, nel caso di uso promiscuo, della percentuale forfettaria di consumo da attribuire agli usi per i quali è, invece, previsto il pagamento dell'imposta.

5.2 Esempio di modalità di calcolo delle ripartizioni

Al fine di fornire alcune indicazioni circa la modalità di imputazione/ripartizione degli importi che ciascun utente dovrà corrispondere sulla base della propria situazione alloggiativa, questo Ufficio Centrale ha elaborato un “foglio di calcolo”, in Tabella “3”, che potrà essere adottato qualora ritenuto adeguato alle proprie esigenze. Ciò, tuttavia, lascia la facoltà a ciascun fiduciario di adottare qualsiasi modalità di calcolo ritenuta più idonea per la ripartizione degli importi tra i vari utenti.

6. MONITORAGGIO

Al fine di poter consentire il monitoraggio dell'applicazione della Direttiva, nonché conoscere eventuali criticità, questo Ufficio Centrale dovrà ricevere con cadenza annuale, nel mese di dicembre, il modulo compilato di cui all'Allegato “E”.

7. CONCLUSIONI

Con la presente Direttiva, come già anticipato all'inizio, si sono volute riprendere ed applicare le disposizioni in materia di agevolazione delle accise relativamente ai prodotti energetici impiegati per il riscaldamento degli alloggi di servizio in uso in ambito AD. Tuttavia, occorre precisare che l'attuale quadro di riferimento normativo è soggetto ad aggiornamenti e modificazioni anche in riferimento al cambiamento del settore energia e relativo mercato economico-commerciale. Di conseguenza, nulla esclude che la stessa Direttiva potrà essere oggetto di revisione/aggiornamento/varianti all'esito di discipline e legislazioni di riferimento che vadano ad incidere sulla materia di cui si tratta.

TERMINI E DEFINIZIONI UTILI

APP	Alloggi di servizio concessi al personale militare in transito, con o senza famiglia al seguito, in funzione di motivate esigenze di servizio.
ASC	Locali che, nell'ambito delle infrastrutture militari, sono destinati ad alloggiamenti collettivi di servizio.
ASGC	Alloggi di servizio gratuiti che possono essere concessi unicamente al personale dipendente cui è affidata, in modo continuativo, la custodia dell'edificio o dell'impianto nel quale insiste l'alloggio, nonché al personale militare e civile cui siano affidate in modo continuativo, con provvedimento formale, mansioni di consegnatario di deposito o magazzino isolato e che alloggia sul posto.
ASGI	Alloggi concessi a titolo gratuito connessi all'incarico nell'Arma dei Carabinieri.
ASI	Alloggi assegnati al personale dipendente cui sono affidati incarichi che richiedono l'obbligo di abitare presso la località di servizio.
ASIR	Alloggi assegnati a titolari di incarichi che comportano obblighi di rappresentanza.
AST	Alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari.
ASTC	Alloggi di servizio in temporanea concessione nell'Arma dei Carabinieri.
CONCESSIONARIO	Soggetto che beneficia della concessione amministrativa di un alloggio di servizio.
DEPOSITO FISCALE	Il deposito fiscale accise è l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti e spediti prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dei relativi diritti, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria.
FIDUCIARIO	Figura di rappresentanza e gestione nominata dall'assemblea dei concessionari.
IMPIANTO CENTRALIZZATO	Impianto di riscaldamento che ricorre ad un unico generatore di calore, ad esempio una caldaia, per scaldare tutte le singole unità immobiliari presenti in un edificio.
IMPIANTO AUTONOMO	Impianto di riscaldamento che fa capo ad una sola caldaia che regola la produzione di calore ed acqua calda per la singola abitazione. La gestione è a cura del concessionario, che ha piena responsabilità sui consumi, sulla regolazione della temperatura e sui contratti di fornitura.
SLI	Alloggi di servizio concessi agli ufficiali e sottufficiali, con o senza famiglia al seguito, che prestano servizio a bordo di unità navali.

LISTA DEGLI ACRONIMI E ABBREVIAZIONI

AD	Amministrazione Difesa
APP	Alloggi di servizio per personale di passaggio
ASC	Alloggi di servizio collettivi
ASGC	Alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi
ASGI	Alloggi di servizio gratuiti connessi all’incarico
ASI	Alloggi di servizio connessi all’incarico
ASIR	Alloggi di servizio connessi all’incarico, con annessi locali di rappresentanza
AST	Alloggi di servizio per temporanea sistemazione
ASTC	Alloggi di servizio in temporanea concessione
BILANDIFE	Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari
C.C.	Arma dei Carabinieri
COM	Codice dell’Ordinamento Militare
CONSIP	Concessionaria Servizi Informativi Pubblici
D.Lgs.	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
FF.AA.	Forze Armate
L.	Legge
PDR	Punto di Riconsegna
SLI	Alloggi di servizio per le esigenze logistiche per personale imbarcato
SMC	Standard Metri Cubi
T.U.	Testo Unico
TUOM	Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare
U.Ra.I.E.A.F.	Ufficio per i rapporti istituzionali esterni, per le gestioni amministrative speciali e per gli affari fiscali e doganali in ambito nazionale ed internazionale.

**DICHIARAZIONE FORMALE PREVENTIVA
CON INDICAZIONE DELLE UTENZE ADIBITE AD USI ISTITUZIONALI**

Spett.le _____ (dati del venditore) _____

OGGETTO: Dichiarazione formale redatta in duplice esemplare in applicazione dell'art. 1, commi 179 e 180 della L. 24/12/2007, n. 244 (L. Finanziaria 2008), per l'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al punto 16-bis della Tabella "A" allegata al T.U. Accise.

Il sottoscritto _____ nella qualità di **Comandante** del _____
C.F. _____ con sede in _____ via _____

DICHIARA

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO' ANDARE INCONTRO IN CASO DI ATTO FALSO O CONTENENTE DATI NON RISPONDENTI A VERITA', QUANTO SOTTO SPECIFICATO:

che la fornitura di _____ per uso combustibile da riscaldamento, di cui all'utenza sotto identificata, si riferisce esclusivamente ai cd. "usi istituzionali" che, alla luce di quanto chiarito e precisato dall'Agenzia delle Dogane con la Nota n.535/V del 25/02/2008 e la Nota n. 6120.00 del 12/02/2001, sono ammessi all'aliquota ridotta / aliquota zero dell'accisa, di cui al punto **16-bis** della Tabella "A" allegata al T.U. Accise, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 179 e 180, della L. 244/2007:

	MATRICOLA CONTATORE	NUMERO UTENZA	TIPO UTILIZZO	TIPO ALLOGGIO
1				
2				
3				
4				

_____, lì _____

Timbro e firma

Documento d'identità del dichiarante: tipo _____ n. _____ data _____

RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI ACCISA AGEVOLATA

Spett.le _____ (dati del venditore) _____

OGGETTO: Richiesta relativa all'applicazione delle accise sul gas naturale.

ALIQUOTA RISERVATA ALLE FORZE ARMATE

(Punto 16 bis, Tabella A del D.LGS. 26/10/1995 n. 504 e sue modifiche e integrazioni)

Dati contratto di fornitura (eventuale):

Utente _____
via: _____ n. _____ Comune _____
contratto n. _____ data _____ matricola contatore _____
codice utenza _____ punto di riconsegna (PDR) _____

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente in _____ prov. _____ via _____ n. _____
nella sua qualità di (*barrare le caselle corrispondenti*):

Fiduciario / rappresentante / responsabile del fabbricato alloggi:

Uso Promiscuo:

• Usi Istituzionali	_____ %*
• Altri Usi (non Istituzionali)	_____ %**

Interessato diretto, quale assegnatario di alloggio di seguito indicato:

ASGC - Alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi

ASI - Alloggi di servizio connessi all'incarico

ASIR - Alloggi di servizio connessi all'incarico, con annessi locali di rappresentanza

ASGI - Alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico

APP - Alloggi di servizio per personale di passaggio

ASC - Alloggi di servizio collettivi

SLI - Alloggi di servizio per le esigenze logistiche per personale imbarcato

* Percentuale dei consumi sui quali applicare l'aliquota ridotta / aliquota zero, ai sensi del Punto 16 bis, Tab. A. D.LGS. 26/10/1995 n. 504;

** Percentuale dei consumi sui quali applicare l'imposta per "uso civile".

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (dichiarazioni sostitutive di atto notorio), che gli usi del gas naturale relativi alla predetta fornitura sono quelli indicati in corrispondenza della casella di cui sopra, esclusivamente per uso riscaldamento.

Pertanto, il sottoscritto

CHIEDE

che, ai consumi di gas naturale riguardanti la predetta fornitura, sia applicato il regime fiscale agevolato previsto per gli usi sopra dichiarati, ai fini dell'accisa e dell'addizionale regionale (ove prevista).

Dichiara, altresì, che la documentazione allegata in copia è conforme all' originale.

Allega:

- 1) Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- 2) Dichiarazione formale del Comandante dell'Ente.

_____, li _____

Timbro e firma

**TABELLA DELLE ACCISE
CON ALIQUOTA AGEVOLATA E ALIQUOTA ORDINARIA**

Confronto tra aliquota agevolata e aliquota ordinaria					
Impiego	Prodotto	Aliquota specifica prodotti impiegati dalle Forze Armate per gli usi consentiti	Accisa su Prodotti Energetici		
Combustibile per riscaldamento	Gasolio	€ 21,00 per 1.000 litri D.LGS n. 504 del 26/10/1995, Tab. A, punto 16-bis	€ 403,21391 per 1.000 litri DPCM 15/01/1999		
	Gas di Petrolio Liquefatti (GPL)	€ 0,00 D.LGS n. 504 del 26/10/1995, Tab. A, punto 16-bis	€ 189,94458 per 1.000 kg DPCM 15/01/1999		
	Gas Naturale (***)	€ 11,66 per 1.000 m ³ (€ 0,01166 per 1 m ³) D.LGS n. 504 del 26/10/1995, Tab. A, punto 16-bis	€ 0,044 per 1 m ³ (*) (consumi fino a 120 m ³ annui)	€ 0,038 per 1 m ³ (**) (consumi fino a 120 m ³ annui)	
			€ 0,175 per 1 m ³ (*) (consumi da 120 m ³ a 480 m ³ annui)	€ 0,135 per 1 m ³ (**) (consumi da 120 m ³ a 480 m ³ annui)	
			€ 0,170 per 1 m ³ (*) (consumi da 480 m ³ a 1.560 m ³ annui)	€ 0,120 per 1 m ³ (**) (consumi da 480 m ³ a 1.560 m ³ annui)	
			€ 0,186 per 1 m ³ (*) (consumi oltre 1.560 m ³ annui)	€ 0,150 per 1 m ³ (**) (consumi oltre 1.560 m ³ annui)	
(*) D.LGS n. 26 del 02/02/2007, art. 2, c. 1, lett. a). Territori del Centro-Nord.					
(**) D.LGS n. 26 del 2/2/2007, art. 2, c. 1, lett. b). Territori del Sud, di cui all'art. 1 del DPR 06/03/1978, n. 218 (T.U. Leggi sul Mezzogiorno).					
(***) A norma dell'art. 1, comma 180, della L. 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria per l'anno 2008), le forniture di gas naturale impiegato dalle Forze Armate nazionali come combustibile per riscaldamento non vengono assoggettate nè all'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile, nè all'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di all'art. 9 del D.Lgs. 21/12/1990, n. 398 e successive modificazioni.					

**TABELLA DELLE ADDIZIONALI REGIONALI
E DELL’IVA SUL GAS METANO**

ADDIZIONALE REGIONALE SUL GAS METANO				
Regione	Uso Civile consumi fino a 120 m³ annui	Uso Civile consumi da 120 a 480 m³ annui	Uso Civile consumi da 480 a 1.560 m³ annui	Uso Civile consumi oltre 1.560 m³ annui
ABRUZZO	0,019000	0,023241	0,025823	0,025823
ABRUZZO (Fascia climatica E ed F)	0,010330	0,010330	0,010330	0,010330
BASILICATA	0,019000	0,025823	0,025823	0,025823
CALABRIA	0,019000	0,025820	0,025820	0,030990
EMILIA ROMAGNA	0,022000	0,030987	0,030987	0,030987
FRIULI VENEZIA GIULIA (*)	Statuto Speciale			
LAZIO	0,022000	0,030990	0,030990	0,030990
LAZIO (Territori ex Cassa del Mezzogiorno)	0,019000	0,030990	0,030990	0,030990
LIGURIA (Fascia climatica E)	0,015500	0,015500	0,015500	0,015500
LIGURIA (Fascia climatica F)	0,010300	0,010300	0,010300	0,010300
LIGURIA (Fascia climatica C e D)	0,022000	0,025800	0,025800	0,025800
LOMBARDIA (*)	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
MOLISE	0,019000	0,030987	0,030987	0,030987
MARCHE	0,015500	0,018100	0,020700	0,025800
PUGLIA	0,019000	0,030980	0,030980	0,030980

ADDIZIONALE REGIONALE SUL GAS METANO

Regione	Uso Civile consumi fino a 120 m ³ annui	Uso Civile consumi da 120 a 480 m ³ annui	Uso Civile consumi da 480 a 1.560 m ³ annui	Uso Civile consumi oltre 1.560 m ³ annui
PIEMONTE	0,022000	0,025800	0,025800	0,025800
SARDEGNA (*)	Statuto Speciale			
SICILIA (*)	Statuto Speciale			
TRENTINO ALTO ADIGE (*)	Statuto Speciale			
TOSCANA	0,022000	0,030987	0,030987	0,030987
UMBRIA	0,005165	0,005165	0,005165	0,005165
VALLE D'AOSTA (*)	Statuto Speciale			
VENETO	0,007747	0,023241	0,025823	0,030987

(*) Sono esentate dal pagamento dell'addizionale regionale le Regioni a Statuto Speciale. La Lombardia ha deciso autonomamente di abolirla.

(**) Il DPR n. 412 del 26/08/1993 ha introdotto 6 zone climatiche sul territorio italiano, dalla A alla F, con una scala che va da aree più calde verso aree più fredde e in base ad esse sono stati fissati i periodi e gli orari di accensione consentiti degli impianti.

IVA SU GAS METANO PER "USI DOMESTICI"

IVA	Consumi fino a 480 m ³ annui	Quote Fisse e Consumi superiori a 480 m ³ annui
Aliquota	10%	22%

TABELLA “3”

ESEMPIO DI RIPARTO CONDOMINIALE SPESE DI RISCALDAMENTO, FRA AVENTI DIRITTO E NON AVENTI DIRITTO ALL’AGEVOLAZIONE

La seguente tabella fornisce un esempio di calcolo per la ripartizione fra condomini delle spese di riscaldamento in una situazione di:

- impianto centralizzato;
- uso promiscuo (l'alloggio A e B non destinatari dell'agevolazione sull'accisa, mentre tutti gli altri alloggi, da C a L, sono destinatari dell'agevolazione);
- preventiva comunicazione al venditore che i consumi di quel determinato contatore (Punto di Riconsegna o PDR) sono da imputare per il 20% ad accisa ordinaria (in quanto in questo esempio gli alloggi A e B insieme corrispondono a 200/1000) e per l'80% ad accisa agevolata (in quanto gli alloggi da C a L corrispondono a 800/1000)⁹;
- disponibilità della fattura, relativa ai consumi di un determinato periodo, che espone in maniera separata l'importo della spesa per riscaldamento da attribuire ad usi istituzionali (accisa agevolata) e quello da attribuire ad altri usi (accisa ordinaria).

CONSUMO					437 SMC			
TOTALE BOLLETTA					637,00 €			
BOLLETTA suddivisa					132,00 €	505,00 €		
			millesimi	% accisa ordinaria	% accisa ridotta	RIPARTO		
RIPARTO FRA CONDOMINI:		A	96	20%		63,36 €	132,00 €	
		B	104			68,64 €		
		C	102	80%		64,39 €	505,00 €	
		D	101			63,76 €		
		E	100			63,13 €		
		F	103			65,02 €		
		G	103			65,02 €		
		H	99			62,49 €		
		I	98			61,86 €		
		L	94			59,34 €		
			1000	0,20	0,80	637,00 €	637,00 €	

⁹ Come precisato al punto 5.1, si ribadisce che la segnalazione relativa alla percentuale dei consumi da attribuire ad accisa agevolata/ordinaria dovrà essere oggetto di aggiornamento ogni qualvolta si verifichi una variazione che comporti un diverso impatto sulla suddivisione.